N. 489/15 Sent. N. 13513/14 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa civile R.G. n. 13513/14 promossa con atto di citazione notificato in data 8.10.14

da

31, elettivamente domiciliato in Verona, via Tonale 11, presso lo studio degli avv.ti Aldo Corcioni, c.f. CRCLDA56B16L781M, e Marta Cecato, c.f. CCTMRT84P66L781N, che lo rappresentano e difendono, come da mandato a margine dell'atto di citazione,

contro

Società de legale rappresentante p.t., con sede in Centro de legale rappresentante p.t., con sede in persona del legale rappresentante p.t., con sede in persona del legale rappresentante p.t., con sede in persona del legale rappresentante p.t., con sede in persona perso

Oggetto: risarcimento danni.

Udienza di discussione: 5.2.15

Conclusione di parti attrici:

accertato e dichiarato che la convenuta non ha adempiuto al contratto di trasporto aereo in oggetto, condannarla a risarcire i danni tutti subiti dall'attore, danni che si quantificano in linea capitale in € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo da Catania Fontanarossa a Verona, nonché in € 250,00 a titolo di danno non patrimoniale derivante dalla mancanza di assistenza e di informazioni fornite all'attore, fatta salva comunque la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche con liquidazione equitativa da parte del Giudice oltre interessi legali dal 9.12.12 sino alla domanda giudiziale, il tutto entro i limiti di competenza del Giudice adito, oltre i successivi interessi legali su capitale dalla domanda al saldo.

Spese di giudizio rifuse.

Conclusioni di parte convenuta:

prendere atto dell'offerta formulata da di pagamento dell'importo di e 250,00 in favore del sig.

In caso di mancata accettazione da parte dell'attore di tali importi, il Giudice dovrà porre a carico di il pagamento con le modalità indicate nella parte motiva, ovvero secondo quelle che saranno da lui indicate;

rigettare tutte le altre domande attoree perchè infondate e non provate; spese di giudizio compensate.

FATTO e DIRITTO.

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Verona la società , in persona del legale rappresentante p.t., per sèntirla condannare al risarcimento dei danni comunque subiti, quantificati in € 250,00 per compensazione a seguito della cancellazione del volo aereo Catania Fontanarossa- Verona del 9.12.12 ore 20:50 ed e 250,00 per danni non patrimoniali, non avendo avuto alcuna informazione e assistenza, essendo stato lasciato a digiuno in aeroporto per circa 13 ore, allorchè veniva imbarcato su un volo diretto a Verona alle ore 11: del 10:12.12.

Esponeva l'attore di essersi recato, insieme ad altri studenti del Liceo Scientifico Statale Fracastoro di Verona, ad Agrigento dal 5.12.12 al 9.12.12 e che il volo di ritorno per il quale aveva acquistato biglietto aereo (doc. 2) veniva prima ritardato e poi cancellato, come anzi già esposto.

La richiesta di risarcimento a prima riscontro, e solo ulteriore sollecito scusandosi per l'inconveniente, offriva un biglietto aereo grátuito di andata e ritorno valido sulle tratte nazionali da utilizzare entro il 31.12.13 (doc.5), offerta che non veniva accettata in quanto ritenuta insufficiente.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , che non contestava la cancellazione del volo, ma riconosceva di dover corrispondere all'attore il solo importo di e 250,00 per compensazione pecuniaria, come previsto dagli artt. 5 e 7 Reg CE n. 261/2004, mentre contestava integralmente la domanda attorea di risarcimento danni non patrimoniali.

La causa, di natura documentale, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in epigrafe trascritte, veniva trattenuta a decisione.

E' pacifico e non contestato dalla convenuta che il volo de quo è stato cancellato e pertanto parte attrice, ai sensi dell'art. 7 Reg CE n. 261/2004 e della Carta dei diritti del passeggero, ha diritto, come peraltro riconosciuto da alla compensazione pecuniaria di € 250,00.

Sulla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, osserva questo Giudice di Pace che è pacifico che l'attore ha atteso presso l'area d'imbarco dell'aeroporto di Catania per ben 13 ore per poi decollare alle ore 11,00 del 10.12.12. Innanzitutto non va sottaciuta la circostanza che una attesa in aeroporto per ben 13 ore, senza ricevere assistenza, sistemazione in albergo, pasti e bevande (come previsto dall'art. 9 par. 1 lett.a, b e c reg. CE citato) non può certo definirsi piacevole e rilassante, essendo invece certo che ha procurato disagio e stress all'odierno attore. Va anche evidenziato che l'attore, che è giunto a Verona dopo le ore 12:00 del 10.12.12, lunedì, ha perso un giorno di scuola, dovendo inoltre in detta giornata assorbire la stanchezza accumulata durante la notta passata all'aeroporto di Catania.

Tale disagio, causato dall'inadempimento di parte convenuta che ha omesso di prestare l'assistenza come anzi indicata (pernottamento , pasti ecc.) ed il conseguente danno subito dal sig. vanno risarciti con una somma che in via equitativa viene determinata in € 250,00.

In conclusione parte convenuta va condannata al pagamento in favore degli odierni attori della somma di € 500,00, oltre interessi legali dal fatto alla domanda e dalla domanda al saldo effettivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/14.

PQM

il Giudice di Pace di Verona, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così dispone:

p.t., , al pagamento in favore di legale rappresentante della somma di € 500,00, oltre interessi legali indicati in parte motiva;

Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parti attrice delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 433,00, , di cui € 43,00 anticipazioni compenso, oltre IVA, CPA e 15% spese generali. ed € 390,00 Così deciso in Verona, 7 febbraio 2015 Il Giudice di Pace (dott. Bagio/Masso) UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA

lirationa emiti.Vo dr. Giovanni Maril

> Il Carcelllare Ezip Fratton

Ufficio del Giudice, di Pace di Verona E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Marone, 25 MAR, 2015

L'Assigning Gludizlario

21 Ecol 81 - Francisco

instruction 20

heuto

aration reache su copie

